



**REFERENDUM COSTITUZIONALE**  
**22 E 23 MARZO 2026**

# Perché andiamo a referendum?

30-10-2025

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 253

## ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

### SENATO DELLA REPUBBLICA

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare».

#### AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

#### Art. 1.

##### *Modifica all'articolo 87 della Costituzione*

1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

#### Art. 4.

##### *Modifica dell'articolo 105 della Costituzione*

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 105. — Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento

### Art. 138 della Costituzione

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e **sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.**

Le leggi stesse **sono sottoposte a referendum popolare quando**, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

**Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.**

## IL QUESITO SULLA SCHEDA:

*«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»*

Prima però un po' di **Storia**



Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione.

Inizia la Repubblica italiana...

...con i 4 Codici previgenti

- **codice civile** (approvato con regio decreto 16 marzo **1942**, n. 262)
- **codice di procedura civile** (approvato con regio decreto 28 ottobre **1940**, n. 1443)
- **codice penale** (approvato con regio decreto 19 ottobre **1930**, n. 1398)
- **codice di procedura penale** (approvato con regio decreto 19 ottobre **1930**, n. 1399) **L'UNICO SOSTITUITO COL**
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre **1988**, n. 447

**PERCHÉ?**

# Il processo penale: i 2 sistemi

**R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399:**

➤ **SISTEMA INQUISITORIO**

**D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447:**

➤ **SISTEMA ACCUSATORIO**

# Il sistema inquisitorio

accusa, difesa e giudizio concentrati nella figura del giudice imparziale, che può attivarsi d'ufficio per ricercare reati e prove.

## Caratteristiche principali

### ◆ a) Principio di autorità

- La verità dipende dal potere dell'organo inquisitore.
- Il giudice cumula iniziativa processuale + formazione della prova.

### ◆ b) Segretezza

- Le deposizioni sono raccolte **in segreto**, senza contraddittorio.

### ◆ c) Scrittura

- Non ci sono l'oralità e il metodo dialettico.

### ◆ d) Assenza di limiti probatori

- Nessun limite a forme e modalità di ricerca delle prove, il giudice sceglie liberamente come ottenerle.

### ◆ e) Presunzione di reità

- Il processo tende a confermare la tesi dell'inquisitore, con il rischio che la colpevolezza sia presunta.

### ◆ f) Carcerazione preventiva

- La custodia cautelare non costituisce l'*extrema ratio* ma la regola.

# Il sistema accusatorio

fondato sul confronto tra accusa e difesa, davanti a un **giudice non solo imparziale ma anche terzo**, distinto dall'organo che accusa.

## Caratteristiche principali

### ◆ a) Principio dialettico

- Le parti hanno **gli stessi poteri e diritti** in ogni fase del procedimento e l'accertamento avviene tramite il confronto tra le due tesi contrapposte.

### ◆ b) Pubblicità e oralità

- Le prove sono formate nel dibattimento pubblico e orale con il metodo del contraddittorio.

### ◆ c) Principio dispositivo

- La prova è **raccolta su iniziativa di parte**, non dal giudice.

- Il giudice si limita a valutare le prove.

### ◆ d) Presunzione di innocenza.

- Le misure cautelari sono l'eccezione.

- L'accusa deve provare la colpevolezza dell'imputato; lui ha il diritto di difendersi e può (ma non deve) dimostrare la sua innocenza.

**Votazione segreta  
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul progetto di legge n. 691-271-457-B, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 916. — «Disegno di legge di iniziativa governativa e proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» *(approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (691-271-457-B).*

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 460 |
| Votanti .....         | 455 |
| Astenuti .....        | 5   |
| Maggioranza .....     | 228 |
| Voti favorevoli ..... | 431 |
| Voti contrari .....   | 24  |

*(La Camera approva).*

Lasciatemi dire, onorevoli colleghi, che oggi abbiamo approvato qualcosa che può paragonarsi ad una riforma istituzionale *(Vivi generali applausi).*

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti):*

# L'Italia sceglie il sistema accusatorio

## Voto del 4 febbraio 1987: una riforma condivisa

**La legge 16 febbraio 1987, n. 81: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.**

*Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre **deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono: [...]***

**La delega fu esercitata dal Governo con l'adozione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 Approvazione del codice di procedura penale**



Durante i circa 40 anni di  
vigenza, ulteriore dibattito  
parlamentare e politico

Dibattito mai cessato.

Il sistema accusatorio introdotto  
dal nuovo cpp  
subiva **ibridazioni** a causa di  
modifiche e sentenze (da ultimo,  
la sentenza della Corte cost. n.  
361/1998).

Per più legislature si è portata  
all'attenzione del Parlamento la  
modifica **della Costituzione** per  
consolidare il sistema.



1. Commissione Bicamerale  
"D'Alema" (XIII Legislatura,  
1997)



2. Disegno di Legge AC 4275  
(XVI Legislatura, Governo  
Berlusconi, 2011)



3. Proposta di Iniziativa  
Popolare AC 14 (XVIII  
Legislatura, 2019-2021)

- + • Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 votata a maggioranza qualificata: nuovo art. 111 della Costituzione
- 

## ART. 111 Cost.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Legge 17  
giugno 2022,  
n. 71  
(c.d. «riforma  
Cartabia»)

Coglie un aspetto cruciale del processo penale: le **funzioni** dei magistrati:

- **Il magistrato giudicante** (il giudice, che emana la sentenza)
- **Il magistrato requirente** (il pubblico ministero, che sostiene l'accusa)

Si enfatizza la diversità delle funzioni permettendo il passaggio dall'una all'altra una sola volta e nei primi dieci anni della carriera, con cambio anche di sede territoriale.

I magistrati restano governati dall'unico CSM.



+

•

○

# Cosa fa la legge costituzionale sottoposta a referendum?

## COSTITUZIONE

**PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI – 4 TITOLI**

**PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA – 6 TITOLI**

Titolo I - Il Parlamento

Titolo II - Presidente della Repubblica

Titolo III - Il Governo

Titolo IV - La Magistratura

- **Ordinamento giurisdizionale (articoli 101-110)**
- Norme sulla giurisdizione (articoli 111-113)

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Titolo VI - Garanzie costituzionali

# I 3 obiettivi della legge costituzionale sottoposta a referendum

La separazione delle  
carriere dei magistrati

Lo sdoppiamento del  
Consiglio superiore  
della magistratura

L'istituzione di una  
Alta Corte per la  
giurisdizione  
disciplinare nei  
riguardi dei magistrati

# 1. La separazione delle carriere - Carriere e Funzioni

- **Testo vigente:** la magistratura è una e i magistrati possono svolgere funzioni diverse, requirenti o giudicanti (con i limiti detti sopra)
- **Testo approvato:** la magistratura è una ma i magistrati sono distinti per carriere fin dall'inizio e per tutta la durata della vita professionale:
  - Carriera giudicante
  - Carriera requirente

La **separazione delle carriere** diventa di rango costituzionale



---

# 1. La separazione delle carriere Modifica dell'art. 102, primo comma

## Costituzione

### Testo vigente

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

### Testo modificato

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, **le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.**

*Identico*

*Identico*

# 1. La separazione delle carriere

## Modifica dell'art. 104 (primo comma)

| Costituzione   |  |
|--|--|
| Testo vigente  | Testo modificato   |
| Art. 104<br>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.  | Art. 104<br><b>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.</b>  |
| Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica   | <b>Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.</b>  |
| Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.   | <b>Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</b>  |
| Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. | <b>Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.</b> |
| Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.   | <b>Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.</b>   |
| I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.  | <b>I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.</b>   |
| Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.   | <b>I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale</b>   |




---

# 1. La separazione delle carriere Modifica dell'art. 106 (primo comma)

|  | Costituzione    |  |
|--|-----------------|--|
| Testo vigente  |                 | Testo modificato   |
| Art. 106   |                 | Art. 106   |
| Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.   | <i>Identico</i> |  |
| La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.   | <i>Identico</i> |  |
| Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |                 | Su designazione del Consiglio superiore della magistratura <b>giudicante</b> possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, <b>magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni</b> e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |

## 2. I due Consigli superiori della magistratura

- **Testo vigente:** un solo Consiglio superiore per tutta la magistratura, giudicante e requirente, presieduto dal Capo dello Stato e i cui membri (salvo quelli di diritto) sono eletti dal Parlamento o dai magistrati.
  - **Testo approvato:** due Consigli superiori della magistratura, uno per la giudicante e l'altro per la requirente, presieduti entrambi dal Capo dello Stato. I componenti sono estratti a sorte da un elenco votato dal Parlamento e tra i magistrati, giudicanti e requirenti, a seconda del Consiglio di appartenenza.
- 

## 2. I due Consigli superiori della magistratura Modifica dell'art. 104

### Costituzione

#### Testo vigente

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

#### Testo modificato

Art. 104

**La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.**

**Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.**

**Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.**

**Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.**

**Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.**

**I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.**

**I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale**


---

## 2. I due Consigli superiori della magistratura

### Modifica dell'art. 105 (primo comma)

| Costituzione  |   |
|---|---|
| Testo vigente   | Testo modificato  |
| Art. 105<br>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. | Art. 105<br><b>Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.</b><br><b>La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.</b><br><b>L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.</b><br><b>L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.</b><br><b>I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.</b><br><b>L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.</b><br><b>Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto</b> |

### 3. L'Alta Corte disciplinare

- **Testo vigente:** Non prevista. La competenza in materia disciplinare dei magistrati è attribuita dalla legge al Consiglio superiore della magistratura - Sezione disciplinare, composta di 6 membri. Le decisioni della Sezione disciplinare possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.
  - **Testo approvato:** Si istituisce l'Alta Corte disciplinare per la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, composta da 15 giudici che durano in carica 4 anni, non rinominabili:
    - 3 nominati dal Capo dello Stato
    - 3 estratti a sorte da un elenco votato dal Parlamento
    - 6 magistrati giudicanti estratti a sorte
    - 3 magistrati requirenti estratti a sorte
  - Contro le sentenze dell'Alta Corte si può ricorrere alla stessa Alta Corte, che giudica in composizione diversa
- 

### 3. L'Alta Corte Modifica dell'art. 105

|   | Costituzione   |
|---|--|
| <b>Testo vigente</b>  | <b>Testo modificato</b>  |
| Art. 105  | Art. 105   |
| Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. | <b>Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.</b>  |
|   | <b>La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.</b>  |
|   | <b>L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.</b> |
|   | <b>L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.</b>   |
|   | <b>I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.</b>   |
|   | <b>L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.</b>  |
|   | <b>Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto</b>   |

## Altre modifiche

Riprendiamo il quesito che troveremo sulla scheda elettorale:

*«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»*

Modifiche collegate alle precedenti:



# Altre modifiche Articolo 87

|   | Costituzione    |  |
|---|-----------------|--|
| Testo vigente   |                 | Testo modificato   |
| Art. 87   |                 | Art. 87  |
| Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.<br>Può inviare messaggi alle Camere.<br>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.<br>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.<br>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.<br>Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione. |                 |  |
| Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.<br>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.<br>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.<br>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.                     | <i>Identici</i> |  |
| Può concedere grazia e commutare le pene.<br>Conferisce le onorificenze della Repubblica.   |                 | Presiede il Consiglio superiore della magistratura <b>giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.</b><br><i>Identico</i><br><i>Identico</i> |



---

# Altre modifiche di coordinamento Articolo 107

## Costituzione

### Testo vigente

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione **del Consiglio** superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

### Testo modificato

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione **del rispettivo Consiglio** superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

*Identici*

---

# Altre modifiche di coordinamento Articolo 110

## Costituzione

### Testo vigente

Art. 110

Ferme le competenze **del Consiglio** superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

### Testo modificato

Art. 110

Ferme le competenze **di ciascun Consiglio** superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

---

# Disposizioni transitorie

## **Articolo 8** *(Disposizioni transitorie)*

L'**articolo 8** del disegno di legge reca **disposizioni transitorie**.

In particolare, il **comma 1** prevede che **entro un anno** dall'entrata in vigore della legge costituzionale siano conseguentemente **adeguate le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare**.

Il **comma 2** prevede che fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 **continuino a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale**.